



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL REFERENDUM COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 47 in data 25/06/2012

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni e la comunicazione del risultato dell'istituto del Referendum comunale previsto nell'art. 38 dello Statuto comunale (1) (*Statuto art. 38 comma 5*).

Art. 2 - Materie oggetto di referendum comunale

1. Possono essere indetti referendum consultivi o abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale (*Statuto art. 38 comma 1*).
2. A norma di Statuto non possono essere oggetto di quesito referendario le seguenti materie: statuto comunale; regolamento del consiglio comunale; regolamento di contabilità; regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; atti di programmazione economica-finanziaria e in materia di opere pubbliche; atti di pianificazione territoriale di tipo generale e attuativo; tributi locali e tariffe; attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; lo stesso argomento su cui è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio (*Statuto art. 38 comma 2*).

Art. 3 - Potere di iniziativa

1. Proposta referendaria degli elettori (artt. 4 - 11):
il potere di iniziativa del referendum comunale può essere esercitato da un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali (*Statuto art. 38 comma 1*). Il numero di elettori su cui applicare la suddetta percentuale è quello risultante dall'ultima revisione elettorale. Il risultato decimale deve essere arrotondato all'unità superiore (2).
2. Proposta referendaria consiliare (art.12):
il potere di iniziativa del referendum comunale può essere esercitato dal Consiglio Comunale, che delibera a maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati (*Statuto art. 38 comma 1*).

Art. 4 –Proposta referendaria degli elettori

1. Un gruppo di almeno cinque elettori residenti, costituitisi come Comitato Promotore, può presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta referendaria motivata e formulata secondo il successivo articolo 5.
2. Nella proposta i promotori designano uno di essi quale rappresentante del Comitato, al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
3. La proposta referendaria è firmata da tutti i componenti il Comitato Promotore e corredata dalla copia dei documenti d'identità di ciascuno di essi.
4. Il giorno e l'ora di deposito della proposta referendaria sono quelli di consegna della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, che provvede a rilasciare apposita ricevuta.
5. Il Segretario Comunale informa immediatamente il Sindaco e convoca, entro 20 giorni dal deposito, la Conferenza tecnica di cui all'art. 6 per il parere preventivo di ammissibilità.

Art. 5 – Quesito referendario

1. La proposta referendaria deve essere obbligatoriamente motivata e contenere il quesito da sottoporre agli elettori. Il quesito deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci (*Statuto art. 38 comma 3*).
2. Ogni proposta referendaria può contenere un solo quesito, formulato secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.
3. Sono ammessi quesiti anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie

espressamente escluse dallo Statuto (*Statuto art. 38 comma 4*) e purché formulati secondo il presente articolo.

4. Il quesito deve obbligatoriamente rendere esplicite le maggiori spese e/o minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
5. Il quesito non può investire il trattamento giuridico e/o economico del personale comunale dipendente, derivante dalla normativa e dai contratti di settore.
6. Il quesito non può contenere nomi di persone.
7. Al quesito si deve poter rispondere con la formula del "SI" per approvare la proposta o del "NO" per respingerla (*Statuto art. 38 comma 6*).
8. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "*vuole che sia abrogato...*" con l'indicazione dell'organo, della data, del numero e dell'oggetto del provvedimento sul quale il referendum viene richiesto.
9. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula "*vuole che*" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.

Art. 6 – Parere tecnico preventivo

1. La proposta di referendum è sottoposta al parere preventivo di una Conferenza tecnica composta dal Segretario comunale, dal/i Responsabile/i del/i Servizio/i competente/i nella materia del quesito e dal Responsabile del Servizio Contabilità qualora il quesito preveda maggiori spese o minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
2. La Conferenza tecnica è presieduta dal Segretario comunale che la convoca; essa opera come collegio perfetto e si esprime con parere "favorevole" o "contrario motivato", mediante la stesura di un apposito verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti.
3. Il parere si attiene strettamente al seguente esame:
 - a) congruità e univocità del quesito;
 - b) compatibilità del quesito con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
 - c) copertura delle maggiori spese o delle minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
4. In ogni caso non è consentita alla Conferenza tecnica la modifica o la riformulazione del quesito.
5. Copia del verbale della Conferenza tecnica viene trasmessa al Sindaco e al rappresentante del Comitato Promotore (in caso di iniziativa degli elettori) o al Capogruppo consiliare referente (in caso di iniziativa consiliare), entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione.
6. Il parere tecnico preventivo della Conferenza è obbligatorio, ma non vincola il Consiglio comunale ad uniformarsi ad esso.
7. Ai componenti della Conferenza tecnica non è attribuita alcuna indennità di partecipazione o gettone di presenza.

Art. 7 – Ammissibilità del quesito referendario degli elettori

1. Acquisito il parere di cui al precedente art. 6, il quesito referendario proposto dal Comitato Promotore viene inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, che delibera sulla sua ammissibilità con la maggioranza dei consiglieri assegnati (*Statuto art. 38 comma 7*).
2. La decisione del Consiglio comunale opposta al parere di cui al precedente art. 6 deve essere motivata.

Art. 8 - Raccolta delle firme per la proposta referendaria degli elettori

1. Entro 20 giorni dalla data della delibera del Consiglio Comunale di ammissibilità, il rappresentante del Comitato Promotore presenta al Segretario comunale i fogli da vidimare, necessari alla raccolta delle firme.
2. A cura del Comitato Promotore, i suddetti fogli, in carta libera, devono recare lo spazio per la vidimazione e devono indicare in epigrafe il quesito referendario con riferimento espresso alla delibera consiliare di ammissibilità, con la precisazione che è consentito apporre la firma solo agli elettori residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Morciano di Romagna.
3. La raccolta delle firme su fogli non predisposti e vidimati secondo i precedenti comma dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
4. Il numero complessivo di firme raccolte e autenticate ai sensi del successivo articolo deve essere almeno quello indicato nel precedente art. 3 comma 1.

Art. 9 - Autenticazione delle firme

1. Ogni elettore residente interessato appone la propria firma nei fogli di cui al precedente articolo, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza.
2. La firma deve essere obbligatoriamente autenticata. Può effettuare l'autentica ogni Consigliere comunale del Comune di Morciano di Romagna che abbia dato la propria disponibilità in tal senso, o altro pubblico ufficiale competente per legge.
3. L'autenticazione delle firme deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. Tutti i fogli recanti una o più firme autenticate, devono essere integrati con l'attestazione, anche cumulativa, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Morciano di Romagna.

Art. 10 - Deposito delle firme

1. Il deposito delle firme in Comune deve avvenire tassativamente entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data della delibera consiliare di ammissibilità. La scadenza infruttuosa del suddetto termine comporta l'archiviazione dell'intero procedimento referendario e l'improponibilità dello stesso quesito nei 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi.
2. Il deposito deve avvenire mediante consegna, in un'unica soluzione, della documentazione di cui al comma successivo all'Ufficio Protocollo del Comune, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
3. Ai fini del deposito deve essere prodotto un plico con tutti fogli regolarmente vidimati con le firme autenticate e le attestazioni. Il plico deve essere accompagnato da una dichiarazione riepilogativa, recante - oltre al nome, cognome e domicilio del rappresentante del Comitato Promotore - il numero dei fogli contenuti nel plico e il numero delle firme validamente raccolte. La dichiarazione riepilogativa deve essere sottoscritta e accompagnata dalla copia di un documento d'identità del rappresentante del Comitato Promotore.

Art. 11 - Verifica della regolarità. Ammissione definitiva.

1. Entro 45 giorni dal deposito, l'Ufficio elettorale comunale verifica la rispondenza del materiale del plico con la dichiarazione del rappresentante del Comitato promotore.
2. Al termine della verifica l'Ufficio provvede alla immediata notifica dell'esito al Sindaco e al rappresentante del Comitato Promotore, il quale entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento può presentare scritti, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini dell'ammissione definitiva.
3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, prende atto dell'esito della verifica dell'Ufficio Elettorale comunale e della documentazione eventualmente prodotta dal

Comitato Promotore e si pronuncia in via definitiva sull'ammissione del quesito referendario, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati (*Statuto art. 38 comma 7*).

4. La non ammissione comporta l'archiviazione dell'intero procedimento referendario e l'improponibilità dello stesso quesito nei 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi.

Art. 12 – Proposta referendaria consiliare

1. La proposta referendaria di iniziativa consiliare deve essere redatta secondo il precedente art. 5 a cura del Capogruppo consiliare referente, che la sottoscrive unitamente ai consiglieri promotori e provvede al suo deposito.
2. Il giorno e l'ora di deposito sono quelli di consegna della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, che provvede a rilasciare apposita ricevuta.
3. Il Segretario Comunale informa immediatamente il Sindaco e convoca, entro 20 giorni dal deposito, la Conferenza tecnica per il parere di cui al precedente art. 6.
4. Successivamente al rilascio del suddetto parere, la proposta referendaria consiliare viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. La proposta referendaria consiliare risulta approvata se ottiene la maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati (*Statuto art. 38 comma 1*).
6. La non approvazione comporta l'archiviazione dell'intero procedimento referendario e l'improponibilità dello stesso quesito nei 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi.

Art. 13 – Indizione del referendum

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data della delibera consiliare di cui al precedente articolo 11 comma 3, ovvero entro 30 giorni dalla data della delibera consiliare di cui al precedente articolo 12 comma 5, indice il referendum con proprio decreto.
2. La consultazione referendaria può avvenire al massimo una volta l'anno.
3. La consultazione referendaria può riguardare al massimo 6 quesiti referendari, anche presentati da Comitati Promotori diversi, o dal Consiglio comunale.
4. In caso di più quesiti, il decreto del Sindaco deve elencarli secondo l'ordine cronologico della rispettiva delibera consiliare di ammissione definitiva o di approvazione.
5. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 15 ore consecutive dall'apertura dei seggi.
6. Non può essere effettuato il referendum:
 - a) nei 12 mesi precedenti e nei tre mesi successivi all'elezione del consiglio comunale;
 - b) nei tre mesi precedenti e nel mese successivo ad elezioni per il rinnovo del parlamento, del consiglio regionale o provinciale come pure a elezioni del Parlamento Europeo e referendum popolari indetti su base nazionale, regionale o provinciale. In tali casi gli atti di procedura referendaria in corso vengono sospesi fino alla scadenza dei periodi di divieto di cui al presente comma.
7. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Morciano di Romagna. La votazione si svolge con voto diretto, libero e segreto.
8. L'Ufficio del Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante pubblicazione del decreto all'Albo pretorio, nel sito web comunale e mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee, almeno 40 giorni prima della data del referendum. Negli avvisi saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove gli elettori dovranno recarsi a votare.

9. Il referendum non ha luogo qualora prima dell'indizione l'Amministrazione comunale adotti provvedimenti che modificano sostanzialmente la materia oggetto di referendum nel senso richiesto dai firmatari della proposta (*Statuto art. 38 comma 12*).
10. Dopo l'indizione del referendum l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal prendere decisioni nella stessa materia oggetto del quesito referendario (*Statuto art. 38 comma 13*).

Art. 14 - Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune, che provvederà ad assicurare adeguate dotazioni nella forma più economica, utilizzando materiali e attrezzature già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione l'Ufficio del Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tali affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni sono soggette al pagamento dei diritti di affissione.
6. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130 (3), le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
7. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata nel precedente comma del presente articolo (4).

Art. 15 - Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 5 giorni successivi alla data del decreto del Sindaco di indizione del referendum, si insedia l'"Ufficio comunale per il referendum" composto dal Segretario Comunale che lo dirige, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, da n. 2 dipendenti comunali addetti ai servizi demografici, dai responsabili dei Centri di Costo collegati al procedimento referendario (se diversi dai precedenti componenti), dal personale manutentivo comunale e dal personale di polizia municipale all'uopo indicato dall'Unione Valconca.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 16 - Sezioni

1. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni è quella prevista per le elezioni amministrative.
2. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati con modalità e tempistica ispirate alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.
3. Il compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione non potrà essere superiore a quello erogato in occasione delle elezioni amministrative precedenti alla votazione

referendaria in oggetto. Tale compenso viene stabilito con delibera della Giunta comunale, che, inoltre, definisce il budget di spesa per l'intero procedimento referendario. L'atto della Giunta comunale deve essere assunto almeno 20 giorni prima della data del referendum.

Art. 17 - Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 della domenica fissata per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue).
2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di consegnare, ad ogni Ufficio di Sezione, un elenco in duplice copia dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il voto sono fornite dal Comune. La scheda contiene il quesito referendario ammesso, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori interessati. La designazione dovrà effettuarsi presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
8. I rappresentanti dei Gruppi consiliari e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 18 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione, quale risulta dal decreto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale redatto in duplice copia, sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio.
4. Concluse le operazioni tutto il materiale - in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto - viene chiuso in appositi plichi sigillati e recapitati all'Ufficio comunale per il referendum.

Art. 19 - Proclamazione del risultato

A partire dalle ore 8,00 del giorno immediatamente successivo al referendum (lunedì), sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum provvede all'accertamento del numero dei votanti e, se risultano almeno la metà più uno degli aventi diritto (*Statuto art. 38 comma 9*), proclama il risultato indicando per ciascun quesito referendario:

- a) Numero degli elettori aventi diritto al voto
- b) Numero dei votanti (almeno la metà più uno degli aventi diritto)

- c) Numero dei voti validi
 - c 1. Numero dei SI
 - c 2. Numero dei NO
- d) Numero schede bianche o annullate
- 1. Se all'accertamento dell'Ufficio il numero dei votanti risulta inferiore alla metà più uno degli aventi diritto il verbale deve limitarsi a tale constatazione.
- 2. Il verbale viene redatto in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso l'Ufficio Elettorale comunale e l'altro è trasmesso tempestivamente al Sindaco.

Art. 20 - Comunicazione del risultato

- 1. L'Ufficio del Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra, procede alla comunicazione dell'esito della consultazione ai rappresentanti dei Comitati Promotori interessati, ai Capigruppo consiliari e alla cittadinanza, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, sul sito web comunale e mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Art. 21 – Provvedimenti successivi

- 1. Entro 30 giorni dalla proclamazione il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del referendum e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa (*Statuto art. 38 comma 8*).
- 2. Non si procede alla delibera di cui al comma 1 se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto (*Statuto art. 38 comma 9*).
- 3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati (*Statuto art. 38 comma 10*).
- 4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa (*Statuto art. 38 comma 11*).
- 5. In caso di esito negativo del referendum, l'argomento non può essere sottoposto a referendum prima di 5 anni decorrenti dalla data della consultazione (*Statuto art. 38 comma 2*).

Art. 22 - Spese

- 1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum comunali fanno carico al Comune. Ai rispettivi oneri si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 23 – Norme finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

Note:

(1)

Art.38 Referendum

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati o un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi o abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale.

2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

Statuto comunale;

Gli atti di programmazione economica, finanziaria e in materia di opere pubbliche;

Gli atti di pianificazione territoriale di tipo generale e attuativo;

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Regolamento del Consiglio Comunale;

Regolamento di contabilità;

3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4) Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale devono essere stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la comunicazione del risultato.

6) Con i referendum i cittadini elettori vengono chiamati alle urne per essere interrogati su un quesito al quale si deve rispondere mediante voto segreto con la formula del "SI" per approvare la proposta o del "NO" per respingerla.

7) Del quesito referendario sarà investito il Consiglio Comunale che delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla sua ammissibilità, nella sola ipotesi in cui il referendum sia stato proposto dagli elettori.

8) Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.

9) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

10) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

11) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

12) Il referendum non ha luogo allorché l'Amministrazione Comunale, prima dell'indizione della consultazione referendaria, adotti provvedimenti che modificano sostanzialmente nel senso richiesto dai firmatari, la materia oggetto di referendum;

13) Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal prendere decisioni nella stessa materia oggetto del quesito referendario

(2) Esempio: 20% di n. 5.418 elettori (revisione del 22.03.2012) = n. 1.084 firmatari

(3) “Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 a €. 1.032,00”.

(4) “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. (...) Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 a €. 1.032,00”.